

Per il resto, la prevalente dottrina è giunta, seppure attraverso differenti percorsi ermeneutici, a ricostruzioni sostanzialmente coincidenti in relazione agli effetti dell'usurarietà sopravvenuta. V'è stato chi ha prospettato l'operatività, attraverso il coordinamento degli artt. 1419, comma 1 e 1424 c.c., del meccanismo della conversione del negozio nullo, «in applicazione del cui regime» si configurerebbe una «soluzione tendente a ridurre – ovviamente solo per il futuro – la (non più legittima) misura degli interessi a quella massima successivamente consentita»³⁷. Taluno ha, invece, avanzato l'ipotesi – senza meglio specificare – che dall'usurarietà sopravvenuta derivi una sopravvenuta inesigibilità della prestazione relativamente alla parte degli interessi eccedente il tasso soglia³⁸; talaltro ha sostenuto la tesi – sostanzialmente analoga, ancorché più diffusamente argomentata – che «il creditore, il quale chieda l'esecuzione del contratto alle condizioni originariamente pattuite, ma non più tollerate dal legislatore (*rectius*, dall'autorità amministrativa³⁹), pone in essere una condotta contraria al canone della buona fede», sì che «non perderà gli interessi maturati [...], ma potrà richiederli in misura non eccedente il tasso-soglia risultante dall'ultimo aggiornamento trimestrale»⁴⁰. In ogni caso, come si vede, tutte le soluzioni proposte convergono verso la medesima direzione: l'usurarietà sopravvenuta determinerebbe l'impossibilità per il mutuante di pretendere il tasso d'interesse (lecitamente) pattuito (e «divenuto usurario»), importandone la riduzione al tasso soglia risultante dalle rilevazioni operate dal Ministero del tesoro⁴¹.

possibilità sopravvenuta comporterebbe l'obbligo per il mutuatario di restituire immediatamente le somme ricevute, con sostanziale frustrazione dell'intento legislativo di tutela del contraente debole, per la cui realizzazione è indispensabile il mantenimento in vita del rapporto.

³⁷ E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., p. 898.

³⁸ B. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia»*, cit., p. 264.

³⁹ La precisazione appare, invero, decisamente fuori luogo, dal momento che le rilevazioni ministeriali non hanno alcun valore se non in quanto richiamate dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996, che ad esse rinvia al fine di determinare *per relationem* il cd. tasso soglia, sì che la fissazione del limite di liceità del tasso d'interesse pattuibile risulta riferibile alla sola volontà del legislatore.

⁴⁰ A. MANIACI, *La nuova normativa*, cit., pp. 701 e 702 (il corsivo è nel testo).

⁴¹ Severamente contraria alla tesi indicata come dominante si è mostrata P. SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile*, cit., p. 528, secondo la quale: «È [...] nel momento di incontro delle volontà delle parti che il fatto può connotarsi o meno in termini di antigiuridicità; è nel momento della erogazione del prestito e della pattuizione delle modalità di restituzione che il comportamento del mutuante manifesta – se sono convenuti interessi usurari – la sua lesività sostanziale». Difficilmente comprensibile resta, tra le posizioni dei giuristi che si sono occupati del tema, quella di G. Gioia, la quale sembra in alcuni passi avallare la tesi che il comma 2 dell'art. 1815 c.c. debba ritenersi applicabile anche alle ipotesi di usurarietà sopravvenuta; cfr., in particolare, G. GIOIA, *Interessi usurari: rapporti in corso e ius superveniens*, in *Corriere giur.*, 1998, p. 200 ed EAD., *Difesa dell'usura?*, *ivi*,

Solo parzialmente divergente, infine, è la posizione di chi ha suggerito che il problema dell'usurarietà sopravvenuta vada inquadrato nell'alveo della categoria della nullità parziale (necessaria) sopravvenuta e comporti, dunque, l'operatività del combinato disposto degli artt. 1419, comma 2 e 1339 c.c. Secondo questa tesi, una volta espunta dal regolamento negoziale la clausola contemplativa degli interessi «divenuti usurari», l'integrazione automatica dovrebbe agire sostituendo il tasso pattuito non (e qui sta la peculiarità) con il tasso soglia, bensì con il tasso annuo effettivo globale medio, la cui applicazione è reputata «sicuramente più omogenea e funzionale» alle «finalità della l. n. 108 del 1996, che – com'è stato da più parti sottolineato – si ispirano all'esigenza di razionalizzare il mercato del credito, mediante l'introduzione di un sistema di limitazioni costanti degli interessi idoneo a determinare anche un abbassamento del costo del denaro»⁴².

4. Sin dalle prime applicazioni pratiche, i giudici di merito sono apparsi estremamente disorientati dinanzi alla novità rappresentata dalla l. n. 108 del 1996 ed hanno offerto interpretazioni recisamente contrastanti⁴³. Con due decisioni emanate a poco tempo di distanza l'una dall'altra, lo stesso tribunale ha reputato che la dinamica della determinazione delle soglie di liceità degli interessi risulti indifferente in relazione alla sorte di contratti *ab origine* non usurari (nella specie stipulati prima dell'entrata in vigore della legge sull'usura), sì che gli interessi pattuiti, ancorché superiori al tasso soglia del momento, avrebbero dovuto essere corrisposti ugualmente nella misura concordata⁴⁴.

Per converso, in un altro caso si è sostenuta l'immediata incidenza sui rapporti in corso delle nuove norme anti-usura (perché in vigore al momento – *scilicet!* – della decisione), sì da preconizzare la generalizzata applicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c. ai casi di usurarietà sopravvenuta e, dunque, la

p. 506. La stessa perplessità è avvertita anche da L. FERRONI, *Jus superveniens*, cit., pp. 496 ss., al quale si rimanda per un'approfondita e diffusa descrizione, in chiave critica, del panorama dottrinario in materia.

⁴² Così, L. FERRONI, *Jus superveniens*, cit., p. 523 ss.; cfr. anche Id., *L'equilibrio economico*, cit., pp. 81 ss. Esplicitamente contrario, G. BISCONTINI, *Conversione legale e rapporti usurari*, cit., p. 544.

⁴³ Si confrontino, ad es., le proteiformi e talvolta aberranti interpretazioni contenute nei provvedimenti che seguono: Trib. Cagliari, 16 settembre 1996, in *Foro it.*, 1997, II, c. 801; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corriere giur.*, 1998, p. 805; Trib. Lodi, 30 marzo 1998, *ivi*, p. 810; Trib. Milano, 13 novembre 1997, *ivi*, p. 435; Trib. Roma, 10 luglio 1998, *ivi*, 1999, p. 1022 ed in *Foro it.*, 1999, I, c. 343; Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Corriere giur.*, 1998, p. 806; Trib. Salerno, 27 luglio 1998, in *Contratti*, 1998, p. 589; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *Corriere giur.*, 1998, p. 192 ed in *Foro it.*, 1998, I, c. 1617. Per un'esegesi contenuta in un provvedimento non giurisdizionale, si veda altresì Proc. Rep. Torino, 27 novembre 1998, in *Corriere giur.*, 1999, p. 454, aspramente criticato da G. GIOIA, *Una costruzione unitaria dell'usura*, cit., p. 457.

⁴⁴ Trib. Roma, 4 giugno e 10 luglio 1998, cit.

conseguente nullità delle clausole feneratizie, salvo trarre da tali – già di per sé opinabili – premesse l'incomprensibile deduzione che «gli interessi devono essere corrisposti nella misura legale»⁴⁵.

Ad un'ulteriore soluzione sono pervenuti due differenti giudici, i quali hanno espresso entrambi la convinzione che, nonostante l'art. 1815, comma 2, c.c. debba essere considerato applicabile unicamente alle convenzioni usurarie, l'usurarietà sopravvenuta determinerebbe comunque l'impossibilità di una legittima riscossione di interessi obiettivamente superiori alla misura consentita ed imporrebbe quindi un abbassamento del tasso pattuito sino a ricondurlo nei limiti del tasso soglia⁴⁶.

La situazione di incertezza nella giurisprudenza di merito circa l'incidenza dello *ius superveniens* sui rapporti di mutuo in corso si è procrastinata sino a quando la S. corte, in adempimento della propria funzione nomofilattica, è intervenuta per ben tre volte sull'argomento ed ha dissipato – almeno sotto il profilo applicativo – ogni perplessità esegetica⁴⁷. La prima delle tre pronunce è quella meno significativa, giacché si limita a segnalare, peraltro solo in *obiter dictum*, come «la sopravvenuta legge n. 108/1996, di per sé evidentemente non retroattiva, e dunque insuscettibile d'operare rispetto agli anteriori contratti di mutuo, sia di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso»⁴⁸.

Estremamente più pregnante si rivela, invece, il contenuto della seconda tra le decisioni in discorso. A meno di due mesi e mezzo di distanza dal primo intervento, la Cassazione ha avuto modo di proseguire nel percorso argomentativo intrapreso, specificando, anzitutto, l'applicabilità delle disposizioni della l. n. 108 del 1996 non solo agli interessi compensativi (*rectius* corrispettivi), ma anche a quelli moratori. La motivazione della sentenza procede, poi, col rilevare che, nonostante «in via di principio il giudizio di validità debba «essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto», è comunque «insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'art. 1419, secondo comma, Codice civile, all'antiorità della legge rispetto al contratto, poiché l'inserimento ex art. 1339 Codice civile del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti di prestazioni non ancora eseguite». Ebbene, in considerazione del fatto che, nel contratto di mutuo, l'obbligazione di corrispondere gli interessi non si esaurisce in un'unica prestazione, concretandosi al contrario in una serie di prestazioni successive, il problema dell'applicabilità dello *ius superveniens* ai rapporti in corso è stato così risolto: «[...] Quando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile),

⁴⁵ Trib. Milano, 13 novembre 1997, cit.

⁴⁶ Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, cit., che propone un articolato apparato argomentativo fondato sul ricorso al canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c. e Trib. Firenze, 10 giugno 1998, cit., che invero non motiva il suo convincimento col richiamo di alcuna disposizione normativa.

⁴⁷ Si tratta dei provvedimenti citati in nota 11.

⁴⁸ Cass., 2 febbraio 2000, n. 1126, cit.

tuttavia non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito». È stata, dunque, accolta la censura del ricorrente, che prospettava «l'usurarietà dell'interesse sotto il profilo dell'eccedenza rispetto al c.d. tasso soglia»⁴⁹.

Con l'ultima pronuncia, la Corte ha preliminarmente compiuto un approfondito *excursus* sulle argomentazioni contenute nelle precedenti due decisioni; dopo averne ribadito integralmente la validità, è pervenuta all'enucleazione di un ulteriore principio concernente l'usurarietà sopravvenuta: la «rilevabilità d'ufficio della nullità [...] della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo»⁵⁰.

In sostanza, le indicazioni provenienti dall'organo che, nel nostro ordinamento, ha la funzione di garantire in via esclusiva la corretta ed uniforme interpretazione del diritto si presentavano chiare ed inequivoche: la l. n. 108 del 1996 si applica a tutti i rapporti derivanti dalla stipulazione (non importa se anteriore o posteriore alla sua entrata in vigore) di contratti di mutuo; in ipotesi di usurarietà sopravvenuta gli interessi – non solo corrispettivi, ma anche moratori – «divenuti usurari» non sono legittimamente riscuotibili; la misura degli stessi deve essere necessariamente ridotta a quella della misura massima consentita, cioè a dire del tasso soglia; la nullità della clausola relativa agli interessi è rilevabile non solo su eccezione di parte, ma anche d'ufficio.

5. Di fronte al progressivo consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di cui si è fin qui discorso, il Governo non ha fatto attendere la sua presa di posizione. A meno di due mesi dall'ultima pronuncia della Cassazione, vestiti i panni del legislatore, non ha esitato a prospettare (*recte* imporre) la propria opzione esegetica, attraverso l'emanazione del d.l. n. 394 del 2000, successivamente convertito in l. n. 24 del 2001. Scopo dell'intervento normativo⁵¹, quello di correggere l'orientamento ermeneutico ormai pacificamente accolto dai giudici di legittimità, al fine di «troncare sul nascere le voci allarmistiche diffuse all'indomani del deposito della sent. 14899/00 e di bloccare la conflittualità connessa alle (paventate) richieste di rimborso dei mutuatari»⁵².

⁴⁹ Cass., 22 aprile 2000, n. 5286, cit.

⁵⁰ Cass., 17 novembre 2000, n. 14899, cit.; è interessante notare come in questa pronuncia la Corte, che nella sentenza n. 5286 del 2000 aveva indicato come soltanto «preferibile» la tesi della nullità parziale sopravvenuta, si limiti a discorrere *sic et simpliciter* di «nullità della clausola relativa agli interessi», con ciò dimostrando di aver esercitato una scelta precisa in ordine alla qualificazione giuridica da attribuire al vizio che, in corso di rapporto, viene ad affliggere la clausola contemplativa degli interessi in ipotesi di usurarietà sopravvenuta.

⁵¹ La finalità perseguita col d.l. n. 394 del 2000, ancorché agevolmente intuibile, è stata palesata dallo stesso legislatore nel preambolo: «[...] anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale [...]».

⁵² Così, A. PALMIERI, *Ascesa*, cit., c. 337.

Così, in conformità alle teorie vichiane sui «corsi e ricorsi storici» o a quelle sull'«eterno ritorno dell'uguale» di nietzscheana memoria, si è ripetuta, identica a sé stessa, la vicenda già vissuta in materia di anatocismo con il cosiddetto «decreto salva-interessi»³³. Lasciandosi persuadere dal malcontento crescente tra gli operatori del settore creditizio, il Governo non ha esitato, con un «colpo di cancellino»³⁴, a depennare ogni risultato interpretativo raggiunto da dottrina e giurisprudenza sul tema dell'usurarietà sopravvenuta, con una norma di interpretazione autentica, in virtù della quale la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve essere compiuta – ai fini dell'applicazione tanto della disciplina penale quanto di quella civile – nel momento della promessa o della convenzione, restando irrilevante quello del loro pagamento.

Anzitutto, desta curiosità, se è ancora valido il principio *cuius est condere eius est interpretari*, la circostanza che l'interpretazione della disposizione provenga da un organo differente rispetto a quello che tale disposizione aveva formulato ed approvato³⁵.

Ciò che più conta, comunque, è che la norma interpretativa, emanata all'esplicito fine di contraddire un orientamento ormai consolidato della Cassazione, si è inserita in un contesto giurisprudenziale scevro di incertezze

³³ Com'è noto, dopo il *revirement* della Corte di cassazione sulla natura giuridica della prassi bancaria di effettuare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (Cass., 30 marzo 1999, n. 3096, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1153, l'ha qualificata uso negoziale e non normativo, e Cass., 16 marzo 1999, n. 2374, in *Guida al dir.*, 1999, 13, p. 43, ha ritenuto nulla ex art. 1283 c.c. la clausola di previsione di tale forma di anatocismo, perché anteriore alla scadenza degli interessi), il legislatore è corso ai ripari e, con l'art. 25, comma 3 del d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, ha statuito la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, sino alla data in cui il Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), secondo il disposto dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342 del 1999, avesse stabilito criteri e modalità per la capitalizzazione degli interessi. Unica, ancorché sostanziale, differenza rispetto al caso del d.l. n. 394 del 2000 si è verificata quando la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 2000, n. 425, in *Guida al dir.*, 2000, 40, p. 36, ha decretato l'illegittimità costituzionale della norma su menzionata per eccesso di delega, lasciando così impregiudicato il merito della questione.

³⁴ L'espressione è di G. GIOIA, *Usura: il punto della situazione*, in *Corriere giur.*, 2001, p. 49.

³⁵ Anche per G. GIOIA, *o.u.c.*, p. 50, «si è verificata una figura singolare di un organo che interpreta autenticamente ciò che ha inteso dire un altro organo (*quid iuris?*)». L'osservazione conserva, naturalmente, un tenore più provocatorio che giuridicamente rigoroso, dal momento che l'interpretazione autentica, secondo l'accezione che si è andata progressivamente affermando nella nostra cultura giuridica, non ha valore in quanto proveniente dall'autore del testo interpretato, ma piuttosto in quanto proveniente dal legislatore che «vuole un significato autoritariamente, anche se non fosse il significato da lui precedentemente inteso»; così, G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 244 (il corsivo è nel testo); cfr, ad ogni modo, quanto si dirà al successivo § 6.

esegetiche sull'applicazione della l. n. 108 del 1996⁵⁶. Essa inoltre, se sul piano civilistico si presenta perlomeno ridondante⁵⁷, su quello penalistico contiene una disposizione che collide in maniera stridente con la formulazione della norma interpretata, che continua a punire chiunque «si fa dare o promettere [...] interessi o altri vantaggi usurari». Si tratta, in sostanza, di un provvedimento normativo di interpretazione autentica che, come spesso accade, ha di per sé efficacia innovativa e «non si afferma per la sua esattezza ma per la sua imperatività che sottende una valutazione di discrezionalità politica legislativa»⁵⁸.

È questo, del resto, il punto nevralgico su cui si è innestata la sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale, della quale si rende ora necessario sceverare il significato e la portata in relazione alla disciplina dei contratti di mutuo usurari, nonché alla sorte del concetto di usurarietà sopravvenuta.

6. Il sostanziale riconoscimento della legittimità costituzionale del d.l. n. 394 del 2000 (*rectius* la negazione della sua illegittimità per i profili denunciati), operato dalla sentenza della Corte costituzionale in esame, impone un'attenta rimeditazione del problema dell'incidenza dello *ius superveniens* sui rapporti di mutuo in corso. L'indicazione che, con più certezza, sembra lecito inferirne, concerne la sorte di quell'istituto che, seppur non disciplinato positivamente, aveva fatto ingresso per via interpretativa nel nostro ordinamento: l'usurarietà sopravvenuta. Sorte non fausta, giacché la volontà legislativa di liberarsene definitivamente è apparsa, con l'emanazione del d.l. n. 394 del 2000 e della l. n. 24 del 2001, chiara ed inequivoca. Ancorando, infatti, la valutazione di usurarietà al momento della convenzione e sancendo l'assoluta irrilevanza di quello del pagamento degli interessi, il legislatore ha inteso escludere radicalmente che interessi lecitamente pattuiti *ab origine* possano assumere carattere usurario in virtù di accadimenti relativi al successivo svolgimento del rapporto⁵⁹. E in ciò ha ottenuto l'autorevole avallo (peraltro

⁵⁶ Cfr. il precedente § 4.

⁵⁷ L'art. 1815, comma 2, c.c., infatti, prevede esplicitamente che solo dalla convenzione di interessi usurari derivi la nullità della relativa clausola. Cfr. anche A. PALMIERI, *Ascesa*, cit., c. 337, secondo il quale «ai fini dell'art. 1815 c.c. [...] l'interpretazione autentica suona come una ripetizione o, caso mai, un rafforzamento della disposizione dettata in tema di mutuo».

⁵⁸ Così F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001, p. 9; si veda quanto si dirà, di qui a poco, nel successivo § 6.

⁵⁹ E, come fa notare L. PANZANI, *Interessi usurari*, cit., p. 286, senza più alcuna possibilità, fuori dei casi in cui trova applicazione il tasso di sostituzione di cui all'art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394 del 2000, «di far valere l'illiceità della pretesa del creditore, neppure sotto il profilo della violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1375 Codice civile». Si confronti, ad ogni modo, l'originale tentativo di Trib. Bologna, 19 giugno 2001, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1347, volto a conservare un ruolo all'usurarietà sopravvenuta nonostante il d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001. Secondo il giudice bolognese, una lettura costituzionalmente orientata di

inimpugnabile⁶⁰) dell'organo deputato al controllo di legittimità costituzionale degli atti normativi aventi forza di legge.

Questo non significa, beninteso, che la pronuncia in discorso, nella parte in cui ha respinto le censure sollevate dai giudici *a quibus*, contenga un accertamento positivo della legittimità della norma che formava oggetto del giudizio, e ne consacrì, per così dire, la costituzionalità, dal momento che – com'è noto – le sentenze di rigetto del Giudice delle leggi non hanno effetti generali, ma limitati al caso deciso, e contengono, dunque, soltanto l'accertamento dell'insussistenza di quei determinati vizi che erano stati denunciati nell'ordinanza di remissione⁶¹. Purtuttavia, anche a prescindere dalla considerazione che talune volte l'attività della Corte costituzionale contribuisce a creare o modificare il diritto (ciò che accade, invero, con le sentenze interpretative e, più incisivamente, con quelle manipolativo-additive), dalla decisione in argomento sembra di dover desumere una precisa scelta di condivisione della politica legislativa perseguita attraverso il d.l. n. 394 del 2000, tesa alla salvaguardia del sistema creditizio nazionale.

Da questo punto di vista, allora, non è difficile presagire che le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, d.l. n. 394 del 2000 già sollevate da altri giudici e non ancora decise dalla Consulta, siano verosimilmente

tali provvedimenti normativi imporrebbe di ritenere che la disciplina con essi introdotta si limiti, sul piano civilistico, ad escludere la possibilità di irrogare la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. in caso di usurarietà sopravvenuta, lungi dall'impedire l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale del tasso d'interesse «divenuto usurario» mediante l'inserzione automatica del tasso soglia. È tuttavia evidente che tale proposta interpretativa, per quanto animata da nobili intenti, non possa esser condivisa, dal momento che disattende il canone ermeneutico che impone all'interprete di ricercare l'intenzione del legislatore. Sotto questo profilo deve osservarsi che è, sì, vero che la *ratio legis* va individuata non secondo il riferimento soggettivo al concreto organo che ha approvato il testo normativo, ma piuttosto con riguardo all'obiettivo volontà dell'ordinamento alla luce dello scopo e della funzione che la norma è chiamata ad adempiere in un sistema che si presuppone razionale, logico e non contraddittorio. Nondimeno, non sembra consentita un'esegesi che, assertivamente in nome di esigenze di coerenza sistematica dell'ordinamento giuridico, si ostini a prescindere dalle perspicue indicazioni fornite sia dall'inciso contenuto nel preambolo del d.l. n. 394 del 2000 (di cui alla nota 51), sia dalla relazione governativa di accompagnamento al progetto di conversione del decreto (consultabile in *Guida al dir.*, 2001, I, p. 87), sia dalla previsione del c.d. «tasso di sostituzione» di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, d.l. n. 394 del 2000 (senz'altro incompatibile con l'intenzione di salvaguardare i principi giurisprudenziali elaborati in tema di usurarietà sopravvenuta). Un'esegesi di tal genere, infatti, sarebbe idonea ad esautorare il legislatore della potestà normativa che è ad esso costituzionalmente riservata, travalicando i confini che circoscrivono la legittimità di un'opera interpretativa condotta in chiave logico-sistematica.

⁶⁰ Cfr. art. 137, ult. comma, cost.

⁶¹ Si veda a tal proposito, per tutti, V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, p. 394.

destinate ad andare incontro al medesimo destino spettato a quelle di cui si sta qui trattando⁶². Ciò appare, del resto, ancor più plausibile se si considera che Corte cost. n. 29 del 2002 ha offerto, della propria decisione, una motivazione che si presenta, sotto diversi profili, perlomeno opinabile; il che contribuisce a conferire alla pronuncia una connotazione eminentemente «politica».

Come si è detto⁶³, il fulcro argomentativo della pronuncia in discorso è rappresentato dalle osservazioni espresse in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, per contrasto con l'art. 3 cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza cui dovrebbe costantemente ispirarsi l'azione legislativa. È appena il caso di rammentare, a tal proposito, che le ragioni giuridiche sulla base delle quali la Consulta ha deciso di rigettare le eccezioni di illegittimità sollevate dai giudici di Benevento e Taranto sono essenzialmente due, legate tra loro da uno stretto vincolo di connessione logica. Da un lato, è stata sottolineata la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative, eventualmente anche al fine di imporre l'adozione di un'esegesi di una norma assolutamente antitetica a quella accolta pacificamente dalla giurisprudenza. Dall'altro, si è ritenuto che l'interpretazione prevista dal d.l. n. 394 del 2000 sia perfettamente conforme al generale principio di ragionevolezza e risulti altresì pienamente compatibile con il tenore letterale e la *ratio* della legge interpretata.

Ora, la prima delle considerazioni potrebbe forse meritare condivisione. I presupposti e le condizioni di legittimità di una legge interpretativa rappre-

⁶² Questioni ancora *sub iudice* risultano essere quelle sollevate da Trib. S. Angelo dei Lombardi, ord. 4 agosto 2001, in *Contratti*, 2002, p. 275 e da Trib. Brindisi, sez. dist. Fasano, ord. 26 giugno 2001, *ivi*, p. 278. Quest'ultimo provvedimento si segnala, in generale, per la lucidità delle argomentazioni prospettate e, in particolare, per aver denunciato potenziali vizi di costituzionalità ulteriori rispetto a quelli rilevati nelle ordinanze esaminate al precedente § 1. Degno di nota si rivela, tra gli altri, il paventato contrasto dell'art. 1, d.l. n. 394 del 2000 con l'art. 3 cost., nella parte in cui «viene a creare irragionevole disparità di trattamento tra chi continuerebbe a percepire un interesse, inizialmente non usurario, in un tempo in cui è diventato usurario e chi incorrerebbe nella sanzione civile di nullità per avere pattuito e percepito l'interesse in epoca successiva all'entrata in vigore della legge; in altri termini, si consentirebbe la sopravvivenza di clausole di interesse che in un dato momento risultano in contrasto con le norme imperative dettate in tema di usura [...]». Questa obiezione, in sé non priva di fondamento, potrebbe tuttavia essere agevolmente superata dalla Corte costituzionale sulla base dell'argomentazione che altro è la pattuizione *ab origine* di interessi usurari, altro è la circostanza che la misura degli interessi licitamente pattuita divenga, a causa dell'imprevedibile andamento dei tassi d'interesse, superiore al tasso soglia determinato in virtù di successive rilevazioni ministeriali, così aderendo a quell'orientamento dottrinale secondo cui l'antigiuridicità e la lesività sostanziale della condotta del mutuante assumono rilievo solo nel momento di incontro delle volontà delle parti (P. SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile*, cit., p. 528; cfr. nota 41).

⁶³ Al precedente § 1.

sentano, infatti, un dato ormai acquisito dalla nostra cultura giuridica, sia sul piano dottrinale che su quello giurisprudenziale. Nonostante in tempi passati qualche autore abbia inteso sostenere che l'interpretazione autentica contrasti di per sé con il principio di separazione dei poteri⁶⁴, la linea di pensiero divenuta maggioritaria è nel senso che una legge interpretativa non diverga essenzialmente da una legge innovativa con effetto retroattivo⁶⁵. Essa, dunque, incontra il solo limite costituzionale del divieto di retroattività in materia penale (art. 25, comma 2, cost.), che non sussiste, naturalmente, in caso di norma penale più favorevole al reo. Da questo punto di vista, allora, il contenuto del d.l. n. 394 del 2000 deve essere considerato del tutto legittimo, dal momento che, sul versante penalistico, si concreta in un sostanziale *favor libertatis*⁶⁶.

Sia consentita, tuttavia, qualche riflessione in merito alle argomentazioni addotte a sostegno della ragionevolezza del decreto in discorso e della sua assertivamente piena compatibilità con il tenore e la *ratio* della legge sull'usura. Anzitutto deve rilevarsi che l'espressione di un giudizio di ragionevolezza su una norma di interpretazione autentica (*id est* su una norma innovativa e retroattiva) non può prescindere dal previo positivo esperimento di un duplice ordine di analisi. In primo luogo, è necessario vagliare la legittimità costituzionale del provvedimento sotto il profilo della parità di trattamento rispetto ai soggetti che, sulla base della legge autenticamente interpretata e antecedentemente all'emanazione della legge interpretativa, abbiano acquisito diritti o si siano comunque trovati in posizione comparativamente più favorevole. In secondo luogo, bisogna verificare se, e fino a che punto, sia stato leso il legittimo affidamento del cittadino nella certezza del diritto⁶⁷.

Valutazioni, entrambe, che il Giudice delle leggi si è astenuto dal compiere, in ciò favorito verosimilmente anche dalla poca chiarezza e linearità con cui le questioni sono state prospettate dai giudici remittenti⁶⁸. Se, al contrario,

⁶⁴ «[...] Poiché è fuori dubbio che l'applicazione delle leggi appartiene al potere giudiziario [...], ne consegue logicamente che la interpretazione abbia ad essere pur essa un attributo della magistratura giudicante»; così E. CALDARA, *Interpretazione delle leggi*, Milano, 1908, p. 72, citato da G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 257.

⁶⁵ Cfr. G. TARELLO, *o.c.*, p. 258 ss. Per la manualistica moderna cfr., in ambito civilistico, F. GAZZONI, *o.l.u.c.*, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, I, cit., p. 109, A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1995, p. 40, nonché, in ambito pubblicistico, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 1997, p. 124, G. AMATO e A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1984, p. 141 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 20 maggio 1982, n. 3119, in *Giur. comm.*, 1983, II, p. 13.

⁶⁶ Si confronti, più o meno nello stesso senso, A. MANIACI, *Nuova normativa*, cit., pp. 399 e 400; Id., *Costituzionalità dell'art. 1, primo comma, della legge n. 24/2001 in materia di usura*, in *Arch. civ.*, 2001, pp. 1111 e 1112, che pone l'accento sulla «sovrannità del Parlamento» e sull'«onnipotenza del legislatore».

⁶⁷ Cfr. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, cit., p. 277.

⁶⁸ I Tribunali beneventano e tarantino, invero, sembrano paventare un'ipotetica disparità di trattamento tra clienti e banche(?); cfr. *retro*, § 1.

con tali problematiche si fosse confrontato, difficilmente avrebbe potuto superarne le aporie. È infatti proprio il tradizionale orientamento della giurisprudenza costituzionale, richiamato dalla stessa Corte (verrebbe da dire *ad usum delphini*)⁶⁹, che persuade sufficientemente dell'irrazionalità insita nella scelta legislativa di attribuire effetto retroattivo al d.l. n. 394 del 2000. Quando – come nel caso in argomento – non sussiste alcuna incertezza giurisprudenziale sull'applicazione della norma interpretata⁷⁰, le condizioni alla cui sussistenza deve essere subordinata la possibilità di emanare una disposizione interpretativa con efficacia retroattiva sono particolarmente rigorose, a cagione dell'elevata probabilità che vengano contemporaneamente lesi gli interessi tutelati nel periodo di vigenza della disposizione interpretata (secondo l'esegesi unanimemente offertane) e, unitamente ad essi, l'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico⁷¹.

Ebbene, in relazione all'interpretazione autentica della l. n. 108 del 1996 non v'è dubbio che la norma interpretativa abbia imposto un'esegesi della norma interpretata palesemente difforme da quella accolta dalla Corte di cassazione. Nulla vietava, beninteso, al legislatore di introdurre nell'ordinamento una disposizione del tenore di quella contenuta nel d.l. n. 394 del 2000, ma a condizione che la stessa fosse destinata ad esplicare efficacia soltanto per l'avvenire. Di contro, la scelta di attribuirle effetto retroattivo ha determinato, di fatto, sia un ingiustificato sacrificio delle situazioni giuridiche di quei soggetti ai quali – in virtù dell'interpretazione disattesa – erano stati riconosciuti dei vantaggi, sia una gratuita compromissione del valore della certezza del diritto, ineludibile corollario di quello dell'unitarietà del sistema normativo.

Si conceda, inoltre, di esprimere qualche perplessità sull'affermata conformità dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 al tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. Nonostante la Corte appaia consapevole della circostanza che la norma penale fa riferimento, a differenza di quella civile, anche all'elemento della dazione di interessi o di altri vantaggi usurari⁷², nella motivazione della sentenza non si rinviene alcuna argomentazione a sostegno della

⁶⁹ Cfr. *retro*, nota 12.

⁷⁰ Diversamente dal caso esaminato da Corte cost., 11 giugno 1999, n. 229, cit., che ha rigettato l'eccezione di legittimità costituzionale proprio sulla base della considerazione che «il legislatore ordinario non ha comunque superato il limite della ragionevolezza introducendo tale norma con efficacia retroattiva, in quanto va constatata l'esistenza, nel momento della sua introduzione nell'ordinamento, di un obiettivo dubbio ermeneutico [...]».

⁷¹ Cfr. Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, cit., secondo la quale «l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta, tra gli altri, al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, principio che [...] nel caso di specie deve ritenersi violato in conseguenza della non prevedibilità della soluzione interpretativa adottata dal legislatore, rispetto a quelle affermatesi nella prassi»; si veda anche Corte cost., 23 dicembre 1997, n. 432, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 316.

⁷² Cfr. *retro*, § 3.

conciliabilità di tale dato con il rilievo attribuito, dal provvedimento di interpretazione autentica, al solo momento della promessa o della convenzione, sì che la considerazione sembra un'asserzione più postulata che dimostrata⁷³.

Un'ultima, e forse più significativa, riflessione sorge spontanea, infine, in relazione al tema della *ratio* della legge sull'usura. Allo stato, naturalmente, deve considerarsi che, al fine di condurre un'interpretazione teleologicamente orientata dell'attuale disciplina in materia di usura, non può prescindersi anche dalle indicazioni sulla *voluntas legis* ricavabili dal d.l. n. 394 del 2000 e dalla l. n. 24 del 2001, da cui è d'obbligo desumere l'esplicita intenzione di limitare l'applicazione della l. n. 108 del 1996 ai casi in cui l'usurarietà degli interessi sia rilevabile al tempo della stipulazione⁷⁴. Ciò nonostante, si intende esprimere una perplessità, che esula da problematiche relative a questioni di legittimità costituzionale e attiene a considerazioni di carattere politico-legislativo ed a valutazioni, per così dire, *de iure condendo*. L'interrogativo che si prospetta è se, a prescindere da potenziali violazioni dell'art. 3 cost., debba reputarsi coerente con sé stesso un legislatore che, per un verso, sembra voler tutelare intensamente un soggetto che ha tutti i requisiti per essere considerato un «contraente debole» e, per un altro, scientemente limita la protezione testé offerta al momento costitutivo del rapporto in cui si estrinseca la «debolezza» del soggetto medesimo, negandogliela invece nel momento attuativo.

Ebbene, non è senz'altro questa la sede per avventurarsi in considerazioni relative all'importanza, viepiù crescente, che nel nostro ordinamento vanno assumendo il principio di proporzionalità ed il valore dell'equilibrio delle posizioni contrattuali⁷⁵. Nondimeno, anche a non voler accedere alla tesi se-

⁷³ In realtà, la soluzione esegetica della questione sta probabilmente in ciò, che – a meno di voler ritenere che il momento della dazione mantenga rilievo solo nel caso in cui coincida con quello della stipulazione (ciò che urterebbe contro l'argomento interpretativo economico, o del legislatore non ridondante) – deve realisticamente prendersi atto che il d.l. n. 394 del 2000, lungi dall'attribuire all'art. 644 c.p. un significato che la sua lettera non consente di inferire, ne abbia implicitamente abrogato le parole «dare o» tra «si fa» e «promettere» (sì che il testo risulta essere attualmente: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa promettere [...]»). Sembra di vedere della stessa opinione G. GIOIA, *La storia infinita dei tassi usurari*, in *Corriere giur.*, 2001, p. 431, se non fosse che (forse per un *lapsus calami*?) riferisce la volontà abrogativa del legislatore «[al]l'inciso o promettere dell'art. 644 c.p.».

⁷⁴ Non può esser condivisa, infatti, l'esegesi proposta da Trib. Bologna, 19 giugno 2001, cit. (cfr. nota 59).

⁷⁵ Sul tema si confrontino, ora, gli atti del convegno su *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata*, cit. Si veda, in particolare, la relazione di P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, *ivi*, p. 57, secondo il quale «per quanto attiene al rapporto tra diritti ed obblighi, il principio di proporzionalità vige nel senso non di imporre una equivalenza delle prestazioni, ma di vietare una sproporzione macroscopica e ingiustificata tra queste». Anche sul piano

condo cui, una volta che il legislatore abbia fissato le regole tendenti a predeterminare il giusto prezzo del denaro, sia consentito all'autorità giudiziaria di intervenire sul contenuto contrattuale – anche a prescindere dalla sussistenza di eventuali abusi o scorrettezze nel procedimento di formazione dello stesso – al fine di assicurare l'equilibrio economico tra le prestazioni delle parti⁷⁶, l'opzione legislativa di espungere *sic et simpliciter* dall'ordinamento il concetto di usurarietà sopravvenuta non sembra consona ai principi di uno Stato «sociale» né rispondente alle esigenze di uguaglianza sostanziale postulate dall'art. 3, comma 2, cost. Essa comporta infatti che, nei rapporti derivanti da contratti di mutuo validamente stipulati *ab origine* (che hanno di regola lunga o lunghissima durata), restino irrilevanti eventuali oscillazioni dei tassi d'interesse nei confronti del mutuatario, sì che questi, naufrago derelitto tra i flutti vorticosi di quel pericoloso oceano che è il mercato del credito, potrebbe trovarsi a dover corrispondere, in caso di eccezionale discesa dei tassi, interessi in misura eccessivamente ed ingiustificatamente remunerativa del capitale preso a prestito.

7. S'impone a questo punto una precisazione. Le osservazioni critiche sin qui riservate alla politica legislativa che ha condotto all'emanazione del d.l. n. 394 del 2000 e della l. n. 24 del 2001 (asseverata da Corte cost. n. 29 del 2002) non debbono ingenerare l'impressione che si stia conducendo una strenua ed incondizionata difesa dell'usuraietà sopravvenuta. Sarebbe, infatti, tendenziosa – oltre che incompleta e, dunque, inesatta – una ricostruzione delle problematiche relative all'incidenza dello *ius superveniens* sui rapporti di mutuo in corso che trascurasse di esaminare le potenzialità fortemente sperequative insite nell'orientamento giurisprudenziale affermatosi in tema di usurarietà sopravvenuta.

Nel sottolineare l'attenzione da dedicare anche alla posizione del soggetto mutuante, parte della dottrina ha correttamente ricordato che, il più delle volte, un'impresa creditizia, confidando nella legittimità del tasso d'interesse convenuto in un mutuo a tasso fisso, si approvvigiona della provvista di denaro necessaria a concedere un finanziamento e ne sostiene i relativi costi (la cui entità è – ovviamente – direttamente proporzionale a quella dei tassi medi vigenti in quel determinato momento). Qualora, a causa di un eccezionale

giurisprudenziale appare via via crescente la sensibilità per l'esigenza di operare un controllo sull'equilibrio tra le posizioni dei contraenti; si segnala, in particolare, la recente ordinanza di Trib. Bari, 6 maggio 2002 (in *Corriere giur.*, 2002, 8, p. 1063, con nota di S. BASTIANON, *Rifiuto di contrarre, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e abuso di dipendenza economica*) che, nell'aderire al prevalente orientamento dottrinario che riconosce all'art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192 (abuso di dipendenza economica) il valore di clausola generale che vieta l'abuso di potere contrattuale nelle relazioni negoziali tra imprenditori, ha ritenuto ammissibile l'impiego, ad opera del giudice, di strumenti correttivi dell'autonomia privata, attraverso un intervento sul sinallagma contrattuale idoneo a conseguire il fine di tutela del contraente debole.

⁷⁶ Così L. FERRONI, *L'equilibrio economico*, cit., pp. 83 e 84.

abbassamento dei tassi, dovessero verificarsi i presupposti dell'usurarietà sopravvenuta, la sostituzione del tasso pattuito con quello soglia sortirebbe l'effetto di riversare sull'erogatore del mutuo il pregiudizio patrimoniale che nasce dalla infelice scelta speculativa del mutuatario per il tasso fisso⁷⁷. Per converso, al mutuante non sarebbe riconosciuta alcuna tutela per il caso, speculare, di eccezionale aumento dei tassi medi d'interesse (sembra infatti condivisibile la tesi⁷⁸ di chi sostiene l'impossibilità per le banche di esercitare lo *ius variandi* di cui agli artt. 117, comma 5 e 118, d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - in un rapporto a tempo determinato qual è quello derivante da contratto di mutuo)⁷⁹.

Ciò nonostante, anche alla luce di tali considerazioni la scelta di negare la configurabilità dell'usurarietà sopravvenuta resta immeritevole di consenso, poiché si colloca in netta antitesi alle esigenze di razionalizzazione del mercato del credito cui sembrerebbe essersi ispirato il legislatore del 1996⁸⁰. L'obiettivo di perequazione delle posizioni di mutuante e mutuatario è infatti realizzato attraverso un'ingiustificata limitazione del controllo normativo alla fase genetica del rapporto di credito, restandone per il resto irrilevanti le successive sorti, sì che un finanziamento potrebbe restare in vita per anni, valido ed efficace, ancorché stipulato ad un tasso fisso non più congruo alle sopravvenute condizioni del mercato⁸¹. Da questo punto di vista, allora, si sarebbe

⁷⁷ Cfr. A. GENTILI, *I contratti usurari*, cit., p. 377 (il discorso, ancorché dall'autore riferito al tasso di sostituzione previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, d.l. n. 394 del 2000, conserva senz'altro valore anche in tema di usurarietà sopravvenuta).

⁷⁸ Avanzata, con notevole ampiezza di argomentazioni, da B. INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso «soglia»*, cit., pp. 265 ss.; contra L. FERRONI, *Jus superveniens*, cit., p. 526, cui sembra aderire G. BISCONTINI, *Conversione legale e rapporti usurari*, cit., p. 537 in nota 99.

⁷⁹ Come rilevato da numerosi autori, questa realtà avrebbe finito, tra l'altro, per determinare la scomparsa della tipologia contrattuale del mutuo a tasso fisso, in pregiudizio proprio di quelle nutrite categorie di utenti che, potendo contare su redditi sicuri e stabili, conserverebbero maggiore interesse ad utilizzarla; si confronti, in particolare, P. SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile*, cit., p. 536, secondo la quale «una verifica di usurarietà relativa ad un momento successivo alla pattuizione del finanziamento» verrebbe a creare «una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Essa addosserebbe infatti esclusivamente sul creditore non già la normale alea sottesa ad un contratto a prestazioni corrispettive di lunga durata, bensì il rischio ulteriore [...] collegato al modificarsi verso il basso del tasso soglia, non prevedibile al momento della stipula, con evidente trattamento di favore per il debitore, il quale si avvantaggerebbe di tale abbassamento, mentre non vedrebbe la sua posizione intaccata in alcun modo da un eventuale innalzamento di esso». Sul punto si vedano, altresì, A. PALMIERI, *Ascesa*, cit., cc. 336 e 337; G. GIOIA, *Difesa dell'usura?*, cit., p. 505; U. MORERA, *Interessi pattuiti*, cit., p. 521.

⁸⁰ Cfr. nota 23.

⁸¹ Come dire: per non far torto a nessuno si fa torto a tutti!

rivelato preferibile un intervento normativo che, eventualmente attraverso l'introduzione di un meccanismo di integrazione legale, avesse reso operativo un sistema di controllo del profilo funzionale del contratto di mutuo tale da conservarne la natura sostanzialmente commutativa e da garantire entrambe le parti dall'alea di imprevedibili e significative oscillazioni dei tassi d'interesse, tanto in ribasso quanto in aumento⁸².

Il punto è, comunque, un altro. Il modello introdotto con la l. n. 108 del 1996 è espressione di un'ottica legislativa che si colloca in una concezione «normativistica» (o di *rule of law*) dell'economia. Allo scopo di perseguire nobili finalità, quali la prevenzione e la repressione della criminalità economica, la tutela dei soggetti economicamente deboli, potenziali vittime dell'usura, nonché il ripristino della funzionalità del mercato creditizio, si è deciso di imporre,

⁸² Sia consentito di avanzare un suggerimento su un'ipotesi di disciplina legislativa del rapporto derivante dalla stipulazione di un contratto di mutuo più consona allo spirito della l. n. 108 del 1996. Ferma l'applicabilità delle sanzioni penale e civile ai casi di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione, avrebbe potuto essere positivamente stabilita una disciplina dell'usurarietà sopravvenuta (sostanzialmente ricalcata sulla falsariga della soluzione elaborata dai giudici della nomofilachia) che prevedesse l'automatico adeguamento del valore del tasso pattuito alla misura del tasso soglia, qualora in corso di rapporto il primo si trovi ad essere superiore al secondo. Al fine, poi, di garantire il mutuante da eventuali e consistenti variazioni in aumento dei tassi d'interesse, avrebbe potuto rivelarsi utile l'introduzione, accanto al tradizionale concetto di tasso soglia «di usurarietà» (dato dal TAEGM aumentato della metà), di un ulteriore concetto di tasso soglia – se si consente l'espressione – «di redditività minima». Questo valore (che potrebbe verosimilmente essere rappresentato dalla misura del TAEGM *diminuita* della metà) indicherebbe il limite al di sotto del quale il corrispettivo del prestito deve essere considerato troppo poco remunerativo (sic come il tasso soglia di usurarietà indica, specularmente, il limite al di sopra del quale il corrispettivo del prestito deve essere considerato eccessivamente remunerativo). Qualora, dunque, in corso di rapporto il tasso d'interesse convenuto dovesse risultare inferiore al tasso soglia «di redditività minima», potrebbe trovare applicazione un automatico adeguamento del valore del primo a quello del secondo. Salva, in ogni caso, la possibilità delle parti di addivenire ad una spontanea rinegoziazione ai fini di ricondurre il contenuto contrattuale all'interno dei limiti normativamente stabiliti.

Un esempio varrà ad esplicare meglio il meccanismo suggerito. Si ipotizzi un contratto di mutuo validamente concluso ai sensi della l. n. 108 del 1996 con la previsione di un tasso d'interesse del 7%, misura inferiore al tasso soglia di usurarietà del momento. Se, durante lo svolgimento del rapporto, una diminuzione dei tassi dovesse comportare la rilevazione di un TAEGM del 4% (tasso soglia di usurarietà del 6%), il tasso d'interesse del contratto di mutuo dovrebbe abbassarsi automaticamente al 6%. Supponendo invece che, sempre in corso di rapporto, un'improvvisa impennata dei tassi determini la rilevazione di un TAEGM del 16% (tasso soglia di redditività minima dell'8%), il tasso pattuito dovrebbe essere automaticamente aumentato sino alla misura dell'8%.

nella sostanza, un calmier del prezzo del denaro. Questo aspetto non può essere sottovalutato, giacché, com'è stato acutamente segnalato, «il dirigismo è alternativo alla concorrenza»⁸³ e la sovrapposizione di un modello giuridico ai meccanismi del mercato spesso non conduce all'efficienza, indefettibile presupposto per l'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.

Ciò non importa, beninteso, l'auspicio di un ritorno all'ideale liberistico puro sotteso alla concezione classica del capitalismo. È stato infatti correttamente sottolineato, sotto questo profilo, che un ipotetico «ripiegamento [...] del diritto sui sicuri bastioni della razionalità formale, per concentrare le proprie forze unicamente nel compito di assicurare le condizioni minime per il corretto funzionamento del mercato», oltre che potenzialmente pregiudizievole, si porrebbe in netto contrasto con la natura solidarista dello Stato sociale⁸⁴. Nondimeno, una regolamentazione del mercato del credito non può rivelarsi costruttiva se prescinde dalla consapevolezza della necessità primaria di risolverne le disfunzioni e le inefficienze, ripristinando condizioni di effettiva concorrenza all'interno dello stesso, contrastando le pratiche anticompetitive e reprimendo gli abusi degli operatori creditizi⁸⁵. E, probabilmente, non è soltanto questione di ideologia politica. [GABRIELE CHIARINI]

⁸³ Così A. GENTILI, *I contratti usurari*, cit., p. 381, il quale, tra l'altro, fa sardonamente notare che decapitare per legge gli interessi di contratti di mutuo a tasso fisso non più attuali non sarebbe una soluzione felice, sì come «uccidere i poveri non sarebbe un buon metodo di eliminare la povertà».

⁸⁴ Così L. MENGONI, *Persona e iniziativa economica privata nella costituzione*, in *Persona e mercato, Lezioni*, a cura di G. Vettori, Padova, 1996, p. 38.

⁸⁵ Cfr., in tal senso, A. GENTILI, *o.l.u.c.* e A. PALMIERI, *Ascesa*, cit., cc. 334 e 335.